

ALLEGATO 4

SCHEMA DI CONVENZIONE

*EVIDENZIATE IN GRIGIO () LE PARTI DA COMPLETARE
AL MOMENTO DELLA STIPULA DELLE DUE CONVENZIONI*

Schema di Convenzione

***per la fornitura, messa in opera e manutenzione di sistemi
telefonici privati e di prodotti e servizi accessori per le***

Pubbliche Amministrazioni,

ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e

dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388

Lotto __ (1 o 2)

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Danilo Oreste Broggi, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data _____ (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

E

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

OPPURE

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. ____ ____, repertorio n. ____ (nel

seguito per brevità anche “**Fornitore**”)

PREMESSO

a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “**Ministero**”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. n. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, Legge n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’applicazione di quanto stabilito all’articolo 1, comma 22, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “*Information Technology*”;

c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 4 marzo 2005 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle

medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;

d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo ed importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;

g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per l'affidamento della *fornitura, messa in opera e manutenzione di sistemi telefonici privati e di prodotti e servizi accessori per le Pubbliche Amministrazioni*, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in due Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. ____ del ____ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. ____ del ____;

h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del **Lotto ____ (1 o 2)** della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture ed i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli

Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;

i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro _____ = (_____/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nonché la cauzione per un importo pari ad Euro _____ = (_____/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso l'Avviso di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica), l'Allegato "C" (Offerta Economica), l'Allegato "D" (Modello di Ordinativo di Fornitura); l'Allegato "E" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "F" (Condizioni Generali).

Articolo 2

Altre Definizioni

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Tecnica:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "C";
 - d) **Condizioni Generali:** il documento di cui all'Allegato "F";
 - e) **Data di Accettazione:** si intende la data di esito positivo del collaudo e di conseguente accettazione della fornitura;
 - f) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del **Lotto __ (1 o 2)** della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - g) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)** il soggetto accreditato secondo le norme EN 45004 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

Articolo 3

Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute

nel Capitolato Tecnico.

4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di fornitura, la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Articolo 4

Oggetto della Convenzione

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della *fornitura, messa in opera e manutenzione di sistemi telefonici privati e di prodotti e servizi accessori*, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, ad eseguire:

- per il LOTTO 1 -

- a) la fornitura di sistemi telefonici IP-Enable, centrali telefoniche ed apparati e terminali connessi, comprensivi dei servizi di base di cui al successivo comma 3, nonché
- b) la prestazione dei servizi di assistenza tecnica (manutenzione e gestione) dedicati al centrali telefoniche pre-installate ed esistenti presso le Pubbliche Amministrazioni fornite in virtù delle precedenti Convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. i cui riferimenti sono indicati nel Capitolato Tecnico, tutto secondo le modalità e condizioni minime stabilite nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, e, comunque, nella misura richiesta dalle singole Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti, mediante gli Ordinativi di Fornitura, sino a concorrenza dell'importo massimo complessivo, di Euro 35.000.000,00= (trentacinquemilioni/00), IVA esclusa.

- per il LOTTO 2 -

di sistemi telefonici IP-Native, apparati e terminali connessi, comprensivi dei servizi di base di cui al successivo comma 3, tutto secondo le modalità e condizioni minime stabilite nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, e, comunque, nella misura richiesta dalle singole Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti, mediante gli Ordinativi di Fornitura, sino a concorrenza dell'importo massimo complessivo, di Euro 15.000.000,00= (quindicimilioni/00), IVA esclusa.

3. Unitamente alle prestazioni di cui al precedente comma, il Fornitore si obbliga eseguire i seguenti servizi connessi:

a) servizi di base, da erogare unitamente alla fornitura ed il cui corrispettivo è ricompreso nel prezzo della singola fornitura:

- servizio di installazione, configurazione, avviamento dei sistemi e dismissione dell'esistente, come meglio stabilito nel paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico,
- servizio di collaudo, come meglio stabilito nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico,
- servizio di formazione, per la parte relativa alla componente obbligatoria, come meglio stabilito nel paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico,
- servizio di assistenza tecnica e manutenzione per 12 (dodici) mesi, quale servizio base accessorio alla fornitura, tutto come meglio stabilito nel paragrafo 5.4.1 del Capitolato Tecnico,
- servizio di reportistica, come meglio stabilito nel paragrafo 6 del Capitolato Tecnico.

b) servizi opzionali, da erogare su espressa richiesta della Amministrazione Contraente, il cui corrispettivo non è ricompreso nel prezzo della singola fornitura:

- servizio di formazione, per la parte delle componenti opzionali, come meglio stabilito nel paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico,
- servizio di assistenza tecnica e manutenzione, per le componenti opzionali aggiuntive, per la parte relativa a componenti opzionali aggiuntive, quali a scelta dell'Amministrazione Contraente:
 - estensione del servizio base di cui alla precedente lettera a), per periodi di 12 (dodici) mesi, il primo decorrente dal termine del servizio base,

sino ad un massimo di 5 (cinque) annualità purché successive e contigue,

- telegestione dei sistemi, per periodi di 12 (dodici) mesi, il primo decorrente dalla Data di Accettazione della fornitura, sino ad un massimo di 6 (sei) annualità purché successive e contigue,
- intervento su chiamata,
- presidio,

questi ultimi, quali eventuali estensioni dei primi due servizi,

tutto come meglio stabilito nel paragrafo 5.4.2 del Capitolato Tecnico.

4. Le predette forniture e servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico con riferimento al **Lotto __ (1 o 2)** e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.
5. In ogni caso, le forniture ed i servizi dovranno essere eseguiti dal Fornitore nel rispetto degli adempimenti relativi alla assicurazione della qualità di cui paragrafo 7 del Capitolato Tecnico, e nel rispetto dei requisiti di qualità e dei livelli di servizio, ivi stabiliti o, se migliorativi, nell'Offerta Tecnica.
6. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione (un quinto), alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; inoltre, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza dei due quinti, anche ai sensi dell'art. 27, comma 3, D.M. 28 ottobre 1985.

Articolo 5

Durata

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere da _____; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l'importo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione.

Tuttavia, qualora l'Amministrazione Contraente richieda:

- i. il servizio opzionale di estensione della manutenzione di cui al paragrafo 5.4.2.1 del Capitolato Tecnico, ovvero
- ii. il servizio opzionale di telegestione dei sistemi di cui al paragrafo 5.4.2.4 del Capitolato Tecnico,

la durata del Contratto di fornitura sarà determinata dalla durata di detti servizi che potranno essere richiesti dalla Amministrazione Contraente per annualità (12 mesi) sino ad un massimo, rispettivamente, di 5 (cinque) annualità per il servizio opzionale di estensione della manutenzione (oltre il servizio base di 12 mesi), ovvero di 6 (sei) annualità per il servizio opzionale di telegestione dei sistemi.

Fermo restando il diritto di recesso di cui all'Art. 13 comma 2.

Articolo 6

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Per far fronte agli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni Contraenti che hanno diritto a richiedere l'esecuzione dei servizi di installazione, assistenza e manutenzione, da parte di soggetti in possesso del Nulla Osta di Segretezza (N.O.S.) aziendale rilasciato dalle competenti autorità, il Fornitore dichiara di essere in possesso del predetto Nulla Osta.

o in alternativa (in ragione di quanto dichiarato in offerta)

si impegna a subappaltare, alle condizioni e nei limiti stabiliti nel successivo articolo 14, ad individuata impresa in possesso del predetto Nulla Osta.

2. Per far fronte agli Ordinativi di Fornitura nei quali sia richiesta la prestazione delle attività di dismissione dell'esistente, di cui al paragrafo 5.1.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 s.m.i.

o in alternativa (in ragione di quanto dichiarato in offerta)

si impegna a subappaltare, alle condizioni e nei limiti stabiliti nel successivo articolo 14, ad individuata impresa in possesso dei predetti requisiti.

Articolo 7

Procedura di definizione dell'acquisizione

1. Preliminarmente all'Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione Pubblica interessata all'acquisizione di quanto oggetto della presente Convenzione, svolta l'analisi dei propri fabbisogni, dovrà redigere il documento "*Analisi dei requisiti e delle esigenze evolutive dell'Amministrazione*" il cui contenuto è stabilito nel paragrafo 1.6.1 del Capitolato Tecnico; tale attività potrà essere esperita anche mediante il configuratore on-line di cui al paragrafo 1.7 del Capitolato Tecnico, nonché con l'ausilio del servizio di help desk messo a disposizione dal Fornitore. Sulla base delle risultanze della predetta attività, l'Amministrazione Pubblica invia al Fornitore il documento "*Richiesta Preliminare di Offerta*" costituito da:

- a) il documento di "*Analisi dei requisiti e delle esigenze evolutive dell'Amministrazione*", nonché
- b) la richiesta di quotazione economica dei sistemi e dei servizi richiesti di cui al precedente articolo 4, comma 2, sulla base delle condizioni economiche di cui all'Allegato "**E**" della presente Convenzione.

Ricevuta la "*Richiesta Preliminare di Offerta*" potrà, o dovrà nelle ipotesi stabilite nel paragrafo 1.6.3 del Capitolato Tecnico, effettuare dei sopralluoghi concordando le modalità con l'Amministrazione Pubblica richiedente.

In ogni caso, entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dalla ricezione della "*Richiesta Preliminare di Offerta*", pena l'applicazione delle penali di cui oltre, il Fornitore dovrà redigere e consegnare all'Amministrazione Pubblica richiedente un documento di "*Offerta Preliminare*" che dovrà contenere quanto stabilito nel paragrafo 1.6.3 del Capitolato Tecnico.

2. L'Amministrazione Pubblica valuta la regolarità e la congruità della "*Offerta Preliminare*", sia per il rispetto condizioni economiche e tecniche stabilite nella presente Convenzione, sia per l'aderenza della proposta alle proprie esigenze e fabbisogni.

In caso di esito positivo di detta valutazione, l'Amministrazione emette l'Ordinativo di Fornitura.

In caso di esito negativo di detta valutazione, l'Amministrazione potrà richiedere una revisione dell'“*Offerta Preliminare*” procedendo ad una ulteriore “*Richiesta Preliminare di Offerta*”.

3. Tutte le predette attività di competenza del Fornitore, relative alla fase prodromica alla emissione dell'Ordinativo di Fornitura, sono ad esclusivo onere, spesa e cura del Fornitore, atteso che l'Amministrazione Contraente è vincolata unicamente al perfezionarsi del contratto attuativo della presente Convenzione e, quindi, con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura; pertanto, il Fornitore non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi e/o rimborso spese, a qualsiasi titolo, tanto nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche anche in caso di non accettazione dell'“*Offerta Preliminare*”, assumendosene ogni relativa alea, quanto nei confronti della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza.
4. Entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, il Fornitore deve consegnare all'Amministrazione Contraente il documento “*Progetto di dettaglio*” previa effettuazione, almeno laddove prevista come attività obbligatoria in ragione di quanto stabilito al paragrafo 1.6.5 del Capitolato Tecnico, di sopralluoghi concordandone le modalità con l'Amministrazione Contraente, fermo restando il termine perentorio di cui sopra.

Il “*Progetto di dettaglio*” dovrà contenere:

- (i) il documento “*Assessment della rete*”, quale analisi della struttura di rete fonia/dati dell'Amministrazione Contraente, contenente l'eventuale indicazione degli adeguamenti ritenuti necessari, ed
 - (ii) il documento “*Progetto Esecutivo*”, con le specifiche di progettazione di dettaglio, nonché contenente la tempistica della fornitura ivi incluso il termine di inizio e di conclusione della installazione, quest'ultima formalizzata con il “*Documento di pronto al collaudo*”.
5. Entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione del “*Progetto di dettaglio*”, l'Amministrazione Contraente può:
 - a) approvare il “*Progetto di dettaglio*” medesimo,
 - b) richiedere al Fornitore di apportare modifiche al “*Progetto di dettaglio*” medesimo, il quale dovrà essere ripresentato dal Fornitore entro i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, con le

modifiche richieste; in tal caso, l'Amministrazione Contraente dovrà procedere alla approvazione del modificato "*Progetto di dettaglio*" entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione della versione definitiva del "*Progetto di dettaglio*".

6. Tuttavia, qualora il contenuto del "*Progetto di dettaglio*" evidenzi una inadeguatezza della infrastruttura di rete esistente presso l'Amministrazione Contraente, ovvero una inadeguatezza dei sistemi e/o dei servizi richiesti dalla medesima Amministrazione Contraente, tali da comportare un incremento delle condizioni economiche superiore al 10% (dieci per cento) rispetto a quanto definito dal Fornitore nella "*Offerta Preliminare*", l'Amministrazione Contraente può:

- a) recedere dal Contratto di fornitura e, quindi, dall'Ordinativo di Fornitura; in tal caso, il Fornitore prende atto e rinuncia ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento e/o di indennizzo e/o di rimborso spese,
- b) accettare tale incremento mediante l'emissione di un ulteriore Ordinativo di Fornitura a copertura del medesimo incremento.

7. Qualora i sistemi telefonici ordinati da una singola Amministrazione Contraente siano oggetto di più Lotti della gara di cui in premessa, il Fornitore prende atto ed accetta che la medesima Amministrazione Contraente ha facoltà di richiedere un "*Progetto Esecutivo*" unico, sottoscritto da tutti i Fornitori dei vari Lotti interessati.

In tal caso, il Fornitore che ha acquisito l'Ordinativo di Fornitura più rilevante in termini di valore economico complessivo, assume l'onere del coordinamento operativo dell'intero progetto, restando ovviamente di responsabilità separata di ciascun Fornitore la realizzazione della parte di progetto di propria competenza.

L'Amministrazione Contraente si riserva in questo caso la facoltà di richiedere la convocazione di riunioni di allineamento nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni.

Pertanto, nei casi in esame, il termine di cui al precedente comma 4 è modificato in 40 (quaranta) giorni lavorativi.

8. Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla accettazione del progetto di Dettaglio da parte dell'Amministrazione Contraente il Fornitore è tenuto ad effettuare la consegna della fornitura completa corredata da una "lettera di avvenuta consegna"

che riporta tutti gli estremi delle bolle di accompagnamento dei materiali consegnati. Il Fornitore ha poi 15 (quindici) giorni lavorativi a partire dalla data della “lettera di avvenuta consegna” per installare e configurare tutti i sistemi previsti. Al termine di tale attività il fornitore emetterà un documento di “Pronti al Collaudo”.

9. Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla stipula della presente Convenzione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, il Fornitore dovrà rendere disponibile un configuratore automatico operante on-line secondo quanto stabilito nel paragrafo 1.7 del Capitolato Tecnico, accessibile, per le Amministrazioni Contraenti e per esse dalle Unità Ordinanti, dal Sito delle Convenzioni.

Tale configuratore on-line costituisce un canale di comunicazione fra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente, anche al fine di consentire un accurato dimensionamento della fornitura richiesta.

Articolo 8

Installazione, collaudo ed accettazione

1. Con riferimento a ciascun contratto attuativo della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio, ad eseguire la fornitura e messa in opera dei sistemi telefonici e relativi prodotti accessori, nonché a prestare i servizi connessi di base ed opzionali, questi ultimi se e nella misura espressamente richiesta dall'Amministrazione Contraente, nel rispetto delle modalità, condizioni e tempi stabiliti nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorativi, nell'Offerta Tecnica, esattamente nei luoghi indicati negli Ordinativi di Fornitura.
2. Fermo restando quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, l'installazione dei sistemi oggetto fornitura richiesta si intende comprensiva delle attività stabilite nel paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico, ivi comprese quelle di consegna, imballaggio, facchinaggio, consegna “al piano”, installazione, posa in opera, rimozione ed asporto dell'imballaggio, messa in esercizio e verifica di funzionalità dei sistemi, configurazione di cui al paragrafo 5.1.1 del Capitolato Tecnico, avviamento dei sistemi di cui al paragrafo 5.1.2 del Capitolato Tecnico, nonché la dismissione dell'esistenze di cui al paragrafo 5.1.3 del Capitolato Tecnico.

Unitamente alla installazione, il Fornitore dovrà consegnare all'Amministrazione Contraente una dichiarazione attestante la corrispondenza dei sistemi consegnati con quelli descritti nell'Offerta Tecnica e con i requisiti tecnici e di conformità richiesti nel Capitolato Tecnico.

3. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare la l'installazione, ed ogni attività correlata, la messa in esercizio e la verifica di funzionalità dei sistemi oggetto della fornitura nel rispetto dei termini e modalità previste nel Capitolato Tecnico, e, comunque, nel *“Progetto di dettaglio”* approvato dall'Amministrazione Contraente, di cui al precedente articolo, comma 5, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

L'attività di installazione, ivi includendo ogni attività correlata sopra stabilita, si intende conclusa alla consegna del *“Documento di pronto al collaudo”*, attestante la disponibilità all'esecuzione dei test di collaudo.

4. Terminata la fase di installazione, il Fornitore dovrà prestare il servizio di collaudo secondo quanto stabilito nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico, rilasciando altresì la documentazione relativa ai test di collaudo in ragione di quanto stabilito nel *“Progetto Esecutivo”* e nel relativo allegato *“Piano di collaudo”*.

La prestazione del servizio consiste, tra l'altro, nella verifica di rispondenza di quanto fornito con quanto specificato nell'Ordinativo di Fornitura, nonché nella procedura di collaudo funzionale dei sistemi forniti ed a un collaudo tecnico relativo alla infrastruttura tecnologica.

Tali attività di verifica dovranno essere attestate dal Fornitore in un documento in autocertificazione, quale *“verbale di collaudo”*.

Il collaudo dovrà concludersi entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal termine dell'installazione, quindi decorrenti dalla consegna all'Amministrazione Contraente del *“Documento di pronto al collaudo”*.

5. In caso di esito negativo del primo collaudo, il Fornitore dovrà procedere ad un secondo collaudo entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data del collaudo negativo risultante da apposito verbale; decorso inutilmente tale termine, sia per ritardo nel collaudo, che per collaudo nuovamente negativo, verranno applicate le penali di cui oltre, fatto salvo in ogni caso quanto stabilito nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico.

6. Il verbale di collaudo e l'eventuale ulteriore documentazione (per i sistemi ed impianti collegati alla rete pubblica di telecomunicazione) sono consegnati dal Fornitore all'Amministrazione Contraente.
7. Successivamente, l'Amministrazione Contraente procederà al collaudo della fornitura:
 - a) avvalendosi delle attività e della documentazione anche in autocertificazione prodotta dal Fornitore di cui al precedente comma, sottoscrivendola per accettazione del collaudo, ovvero
 - b) nominando una propria Commissione di collaudo secondo quanto stabilito nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico entro 20 (venti) giorni dalla ricezione del *"Documento di pronto al collaudo"* e, quindi, procedendo ad un autonomo collaudo che dovrà concludersi, anche mediante la fattiva collaborazione del Fornitore, entro 15 (quindici) giorni dalla costituzione della medesima Commissione.
8. In caso di esito positivo del collaudo di cui al precedente comma 7, la data del relativo verbale verrà considerata quale Data di Accettazione della fornitura.

In caso di esito negativo di detto primo collaudo, il Fornitore dovrà procedere ad ogni attività necessaria, anche mediante eliminazione dei malfunzionamenti e sostituzioni di parti, affinché l'Amministrazione Contraente possa procedere ad un secondo collaudo entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data del collaudo negativo risultante da apposito verbale; decorso inutilmente tale termine, sia per ritardo nel collaudo, che per collaudo nuovamente negativo, verranno applicate le penali di cui oltre, fatto salva la facoltà dell'Amministrazione Contraente di dichiarare risolto di diritto il Contratto di fornitura, in tutto o in parte, a norma del successivo articolo 13.
9. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture.

Articolo 9

Servizi connessi e servizi opzionali, Livelli di servizio

1. Il Fornitore è tenuto, altresì, a prestare il servizio di formazione secondo quanto stabilito nel paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico e, laddove migliorativo, nell'Offerta Tecnica.

La prestazione delle relative attività è costituita da:

- a) una componente obbligatoria e/o necessaria (servizio base), quale la fornitura del Manuale utente e sistema di cui al paragrafo 5.3.1 del Capitolato Tecnico,
- b) una componente opzionale (servizio opzionale) da prestare su espressa richiesta dell'Amministrazione Contraente, quale l'erogazione di Corsi di formazione così articolati:
 - i. Corsi di formazione per gli addetti ai posti operatore,
 - ii. Corsi di formazione per gli addetti al posto di operatore multimediale,
 - iii. Corsi di formazione per il personale dell'Amministrazione Contraente dedicato alla gestione del sistema telefonico fornito.

La prestazione dei predetti Corsi di formazione potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente anche successivamente alla emissione dell'Ordinativo di Fornitura relativo alla fornitura originaria, mediante Ordinativo aggiuntivo da inviare al Fornitore con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari rispetto alla data di erogazione.

2. Il Fornitore è tenuto altresì a prestare il servizio di assistenza tecnica e manutenzione secondo quanto stabilito nel paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico e, laddove migliorativo, nell'Offerta Tecnica.

La prestazione delle relative attività è costituita da una componente obbligatoria e/o necessaria di presentazione, quale servizio connesso alla fornitura (servizio base) di cui al paragrafo 5.4.1 del Capitolato Tecnico, per una durata pari a 12 (dodici) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione

Su espressa richiesta dell'Amministrazione Contraente, al servizio base potranno aggiungersi delle componenti opzionali definite nel paragrafo 5.4.2 del Capitolato Tecnico, e segnatamente:

- estensione temporale della manutenzione, secondo quanto stabilito nel paragrafo 5.4.2.1 del Capitolato Tecnico, quali annualità ulteriori di prestazione del servizio, sino ad un massimo di 5 (cinque) anni dalla Data di Accettazione,
- intervento su chiamata, secondo quanto stabilito nel paragrafo 5.4.2.2 del Capitolato Tecnico,
- presidio, secondo quanto stabilito nel paragrafo 5.4.2.3 del Capitolato Tecnico,

- telegestione dei sistemi, secondo quanto stabilito nel paragrafo 5.4.2.4 del Capitolato Tecnico.
3. Con riferimento alle modalità di prestazione del servizio di assistenza tecnica e manutenzione (nella sua componente base e nelle sue componenti opzionali) e dei relativi Livelli di servizio, sono definite diverse fasce di performance che l'Amministrazione Contraente sceglie con l'Ordinativo di Fornitura, e, in particolare, tre diversi livelli di qualità del servizio atteso, segnatamente:
- *Gold*
 - *Silver*
 - *Bronze*
- tutto secondo quanto meglio dettagliato nel paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico.
4. Con riferimento al servizio di reportistica di cui al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, il Fornitore si impegna a trasmettere:
- a) nei confronti di ciascuna Amministrazione Contraente richiedente, sia l'invio dei dati analitici e sintetici relativi alla fornitura, sia il flusso dati mensile relativo ai Livelli di servizio, quest'ultimo da inviare all'Amministrazione Contraente entro il giorno 15 del mese successivo a quello oggetto di reportistica, nonché
 - b) nei confronti della Consip S.p.A., sia i dati relativi all'andamento della Convenzione e delle installazioni, anche in ragione di quanto stabilito nell'Allegato "Flussi" del Capitolato Tecnico, entro il giorno 15 del mese successivo a quello oggetto di reportistica, nonché il flusso dati mensile relativo ai Livelli di servizio, quest'ultimo da inviare all'Amministrazione Contraente entro il giorno 15 del mese successivo a quello oggetto di reportistica.
- La Consip S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso il contenuto della reportistica fornita nonché l'andamento dei Livelli di servizio, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.
5. Il Fornitore si obbliga a prestare le forniture ed i servizi (connessi ed opzionali) oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli Contratti attuativi,

secondo i Livelli di servizio stabiliti e con le modalità previste nel paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico, e, se migliorativi, nell'Offerta Tecnica.

6. Il Fornitore, in ogni caso, si impegna al rispetto dei predetti Livelli di servizio richiesti e offerti, se migliorativi ed integrativi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 11.

Articolo 10

Corrispettivi e modalità di pagamento

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica e nel documento riepilogativo Allegato "E".

In particolare, si distinguono:

- a) il prezzo di ciascun sistema e/o prodotto fornito, comprensivo, oltre che della sua configurazione base, della fornitura di quanto a corredo dello stesso e descritto nel Capitolato Tecnico, oltre che nella presente Convenzione, nonché della prestazione dei servizi connessi di installazione, di collaudo, di formazione nella sua componente obbligatoria, di assistenza tecnica e manutenzione nella configurazione del servizio base, di reportistica, e comunque di ogni altra attività contrattuale stabilita nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico,
- b) il prezzo di ciascun prodotto accessorio opzionale, dovuto solo se questo è espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo di Fornitura, da intendersi comprensivo di ogni attività di installazione, messa in esercizio e quant'altro necessario, ivi compresi tutti i prerequisiti (hardware e software), per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura corredata dalla relativa componente opzionale,
- c) *per il solo Lotto 1*, il canone annuale per la prestazione dei servizi di assistenza tecnica (manutenzione e gestione) dedicati ai centrali telefoniche pre-installate ed esistenti presso le Pubbliche Amministrazioni fornite in virtù delle precedenti Convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A.,
- d) il canone annuale relativo a ciascun servizio accessorio opzionale, dovuto solo se questi sono espressamente richiesti dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo di Fornitura.

2. I corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore, e quindi

fatturati, secondo il seguente dettaglio:

- a) a decorrere dalla Data di Accettazione, relativamente al prezzo di ciascun sistema e/o prodotto fornito ovvero prodotto accessorio opzionale;
- b) al termine della prestazione del servizio opzionale relativo all'erogazione dei corsi di formazione, dietro presentazione di documentazione attestante l'avvenuta erogazione del corso e sempre che non sorga contestazione decorsi 15 (quindici) giorni dalla consegna della predetta documentazione all'Amministrazione Contraente;
- c) in rate annuali posticipate, a decorrere dal termine della prestazione dei servizi oggetto del periodo di riferimento, relativamente al canone periodico quale corrispettivo:
 - *per il solo Lotto I*, dei servizi di assistenza tecnica (manutenzione e gestione) dedicati alle centrali telefoniche pre-installate ed esistenti presso le Pubbliche Amministrazioni fornite in virtù delle precedenti Convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A.,
 - del servizio opzionale di estensione della assistenza tecnica e manutenzione;

In caso di recesso di cui al precedente articolo 5, comma 3, nonché nelle ipotesi di risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura per inadempimento e/o disservizio del Fornitore nella prestazione dei servizi di cui alla precedente lettera c), fermo restando l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'ulteriore danno, le rate non ancora maturate non saranno dovute dall'Amministrazione Contraente al Fornitore.

- 3. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e, comunque, a 60 (sessanta) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura e dell'eventuale documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, A.B.I. _____, C.A.B. _____.
- 4. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali, il tasso di mora viene convenzionalmente stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero

dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

5. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 11, delle Condizioni Generali, il Fornitore, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga di oltre 90 (novanta) giorni, oltre i termini stabiliti dal precedente comma 3, potrà sospendere le prestazioni contrattuali relative al contratto di fornitura per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente ovvero a nuovi Ordinativi di Fornitura emessi dalla medesima Amministrazione inadempiente secondo le seguenti modalità. Decorso il predetto termine senza che si sia provveduto al detto pagamento, il Fornitore potrà sospendere le prestazioni contrattuali previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. *[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore, all'atto della stipula della Convenzione, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma]* Alle Amministrazioni Contraenti che verseranno gli importi indicati nelle fatture mediante bonifico permanente (RID) sul conto corrente indicato al precedente comma 4, il Fornitore applicherà uno sconto pari a _____.
7. *[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore, all'atto della stipula della Convenzione, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma]* Alle Amministrazioni Contraenti che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto – ai sensi dell'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a _____, fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all'art. 117 D.Lgs. n. 163/2006. Qualora, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.
8. *[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita nel caso di negozio elettronico e soltanto se il Fornitore, all'atto della stipula della Convenzione, offrirà lo sconto*

facoltativo oggetto del presente comma] Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno l'Ordinativo on line, il Fornitore applicherà uno sconto pari a all'1% (uno per cento) sull'importo complessivo dell'Ordinativo medesimo.

9. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Articolo 11

Penali

1. Nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione delle attività, delle forniture e/o dei servizi oggetto dei singoli Ordinativi di Fornitura o della Convenzione, non imputabile rispettivamente all'Amministrazione Contraente o alla Consip S.p.A., ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico nella descrizione della modalità delle prestazioni e, comunque, nel paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico, o se migliorativi, nell'Offerta Tecnica, l'Amministrazione Contraente o la Consip S.p.A., laddove di competenza, applicheranno al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nel paragrafo 8 del Capitolato Tecnico, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, alle Condizioni Generali, al Capitolato Tecnico, agli altri atti della gara di cui alle premesse e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni Contraenti applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, alle Condizioni Generali, al Capitolato Tecnico, agli altri atti della gara di cui alle premesse e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 7.2.1 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto

Capitolato Tecnico, anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

Articolo 12

Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro _____ = (_____/00), secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali. Il documento attestante l'avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l'effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia - è emesso dalla Consip S.p.A. con cadenza annuale.
2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura previste, il Fornitore medesimo presta una cauzione pari ad un importo massimo di Euro 105.000,00= (centocinquemila/00), per il Lotto 1 ed Euro 45.000,00= (quarantacinquemila/00), per il Lotto 2
3. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

Articolo 13

Risoluzione e Recesso

1. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali con riferimento alle cause di risoluzione, si conviene che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli Contratti attuativi e/o la Convenzione, nei seguenti casi:
 - a) qualora il collaudo della fornitura successivo al primo abbia esito negativo, ai sensi di quanto stabilito nel precedente articolo 8, comma 8,

- b) qualora la mancata attivazione del configuratore *on-line* si protragga di oltre 60 (sessanta) giorni dalla Data di Attivazione,
 - c) in caso di mancata attivazione dell'Help desk, ovvero di malfunzionamento del medesimo che si protragga per oltre 30 (trenta) giorni.
2. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali con riferimento alle cause di recesso, l'Amministrazione Contraente, ha facoltà, anche ai sensi dell'art. 1373, comma 2, del cod.civ., di recesso dal Contratto di fornitura per la sola parte relativa ai servizi opzionali di estensione della manutenzione e/o di telegestione dei sistemi, facoltà da esercitarsi con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza della annualità del servizio; detto recesso unilaterale dell'Amministrazione Contraente è senza alcun onere per quest'ultima, fatto salvo il corrispettivo per le prestazioni richieste ed eseguite dal Fornitore sino al termine del periodo di preavviso.

Articolo 14

Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
- _____ ,
- avvalendosi delle seguenti imprese:
- _____ .
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

Articolo 15

Responsabile del Servizio

1. Entro la Data di Attivazione della presente Convenzione il Fornitore nomina il Responsabile del Servizio Generale, secondo le prescrizioni di cui al paragrafo 1.5 del Capitolato Tecnico ed in conformità a quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, per l'esecuzione della presente Convenzione; tale Responsabile del Servizio Generale è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

2. In difetto di nomina, è considerato Responsabile del Servizio Generale il legale rappresentante del Fornitore.

Articolo 16

Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica delle forniture e dei servizi oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Consip S.p.A.; solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
3. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell'impossibilità di fornire i prodotti/servizi oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione degli stessi, la Consip S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.

Articolo 17

Proprietà delle apparecchiature, titolarità delle licenze e garanzia

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione Contraente acquisisce la proprietà dei sistemi forniti a partire dalla Data di Accettazione; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni alle apparecchiature fornite, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.
2. Le licenze d'uso a tempo indeterminato sono cedute o trasferite in capo all'Amministrazione Contraente, che ne sarà titolare, dalla Data di Accettazione della fornitura; le licenze, tuttavia, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software sulle apparecchiature fornite da parte del personale dell'Amministrazione Contraente e di terzi da queste autorizzati.
3. I sistemi telefonici oggetto della presente Convenzione e le componenti accessorie sono coperte da garanzia secondo quanto stabilito nel paragrafo 3.1 del Capitolato

Tecnico.

4. Il Fornitore garantisce, altresì, la fornitura di parti di ricambio dei sistemi forniti in esecuzione degli Ordinativi di Fornitura per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data di presentazione dell'offerta nella gara di cui alle premesse.

Articolo 18

Clausola finale

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, li ____ ____

CONSIP S.p.A.

Dott. Danilo Oreste Broggi

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Procedura di definizione dell'acquisizione); Articolo 8 (Installazione, collaudo ed accettazione); Articolo 9 (Servizi connessi e servizi opzionali, Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Risoluzione e Recesso); Articolo 17 (Proprietà delle apparecchiature, titolarità delle licenze e garanzia, Articolo 18 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Deontologico), Articolo 24 (Ulteriore condizione risolutiva espressa).

Roma, li ____ ____

IL FORNITORE

Il legale rappresentante
